



**COMUNE DI GRATTERI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**DETERMINAZIONE**

**DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA**

**- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

**N. 69 del 9 luglio 2018**

**REGISTRO GENERALE**

N. 148 del 09/07/2018

**Oggetto:** Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. - *Redazione del documento di diagnosi energetica degli impianti di pubblica illuminazione e di alcuni edifici di proprietà comunale (municipio, edificio scolastico, centro diurno per anziani).*  
**CIG: Z8F244C3A5**

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA  
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)

## LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

### Premesso che:

con Determinazione del Sindaco, n. 02 del 12.06.2018, alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia, sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

- Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), la L.R. n. 8/2016, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.

- Visto il DPR 207/2011 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.

- Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce l'obbligatorietà della determina a contrarre da parte della Stazione Appaltante e che nel caso di procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) può procedere ad affidamento diretto con la stessa determina o atto equivalente che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

### Considerato che:

- con il Programma Operativo FERS Sicilia 2014/2020 Asse Prioritario 4 – "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione 4.1.3 – Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, viene promosso l'installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) che richiedono espressamente che la *diagnosi energetica*, per ciascun impianto o porzione di impianto oggetto dell'intervento- contenente le informazioni minime di cui all'Allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014-, debba essere obbligatoriamente condotta dai soggetti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D. Lgs n. 102/2014.

- da ricognizione svolta nessun impianto comunale risulta dotato di specifiche *diagnosi energetiche*;

- che l'Amministrazione comunale al fine di ridurre i consumi energetici ed investire nelle politiche di risparmio energetico, intende realizzare i seguenti progetti finalizzati alla:

1. *Riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione;*

2. *Efficientamento energetico di edifici più energivori di proprietà comunale (municipio, edificio scolastico e centro diurno per anziani).*

**Rilevata** pertanto la necessità di dotarsi di un documento di *diagnosi energetica* per ciascun progetto finalizzato alla riduzione dei consumi energetici, essenziale per procedere alla richiesta di finanziamenti dei progetti medesimi, in conformità agli interventi ammissibili ed ai criteri fissati nei diversi avvisi pubblici a valenza comunitaria.

**Per quanto sopra detto**, questo Ente dovendo affidare l'incarico per il servizio cui trattasi, tenuto conto dell'importo previsto inferiore a € 40.000,00 intende appaltare il servizio cui trattasi, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.to Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1.

### Rilevato altresì:

- **Che** il ricorso alla collaborazione esterna è consentito in caso di carenza di organico di personale tecnico, o di particolare complessità per la quale occorrono specifiche competenze;

- **Accertata** la carenza di personale tecnico specifico all'interno dell'Area Tecnica, si intende procedere con la massima sollecitudine alla nomina di un professionista esperto esterno all'Amministrazione cui affidare il servizio tecnico in oggetto;

- **Dato atto** che la normativa di cui sopra si applica anche per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria a condizione che l'affidatario disponga dei requisiti d'idoneità morale capacità tecnico professionali ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere.

- **Richiamata la normativa qui appresso:**

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 che recita *l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art.*

30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 è salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (definizione così sostituita Dall'art. 25 del D. Lgs. 56/2017);

-l'art. 37 che recita: "le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza" OMISSIS;

- Viste le linee guida ANAC attuative del nuovo codice degli appalti.

#### **Dato atto:**

- **Che** è stato istituito presso l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 12 luglio 2011 devono attingere per le procedure di affidamento anche dei servizi inferiori alla soglia di cui all'art. 35 D. Lgs. N. 50/2016 pari a 40.000,00 euro iva ed oneri esclusi;

- **Che** il suddetto Albo unico dei professionisti è stato ufficialmente pubblicato sul sito [www.lavoripubblici.sicilia.it](http://www.lavoripubblici.sicilia.it) presso cui, pertanto attingono tutti gli enti previsti di cui all'art. 2 delle L.R. 12/2011, ivi compreso gli Enti locali;

- **Che** a tal proposito il professionista Ing. Ferdinando Aronica, nato il 17/04/1966 a Canicattì (AG), con studio in Corso Unità d'Italia n. 27, 93017 San Cataldo (CL), Codice Fiscale RNC FDN 66D17 B6020 - P.Iva 02116210846, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta al n. 1400 risulta utilmente iscritto al richiamato Albo Unico regionale, al numero d'ordine progressivo 92;

- **Che** risulta dotato della necessaria esperienza in quanto esperto in gestione Energetica ed in possesso della Certificazione in corso di validità in base alle norme UNI CEI 11339 (per gli EGE), nonché i prescritti requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria;

- **Che** vista l'urgenza è stato richiesto al Professionista tramite pec. prot. 4845 del 09.07.2018 di manifestare la propria disponibilità ad effettuare la prestazione per un importo a base d'asta di € 7.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

- **Che** con nota prot. n. 4864 del 09.07.2018 il Professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico con un ribasso del 54,97 % sull'importo a b.a (pertanto € 3.152,10) quindi per un totale di € 3.999,38, di cui € 126,08 per oneri previdenziali ed € 721,20 per IVA pari al 22%;

- **Che** il Professionista non versa in ipotesi di conflitto di interessi con l'Amministrazione, nemmeno potenziali, ai sensi della legge anticorruzione (legge n. 190/2012);

- **Che** la spesa derivante dal presente atto rientra tra le categorie di cui all'articolo 163 c. 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto la mancata assunzione della stessa potrebbe esporre l'Ente a danni gravi ed irreparabili derivanti dagli eccessivi costi di esercizio degli impianti non adeguati ed efficientati oltre che un obbligo di Legge investire nelle politiche del risparmio energetico;

- **Visti** gli atti e documenti acquisiti al Comune (Curriculum del professionista, DGUE ed INARCASSA);

#### **-Visti:**

- Il D. Lgs. N. 50/2016;

- Il D. Lgs. N. 56/2017;

- L'art. n. 163 c. 2 del D. Lgs. 267/2000- ;

- La L.R. 12/2011;

- Il D.P. 13/2012,

-**Ritenuto** dover procedere al conferimento dell'incarico di cui in oggetto al fine di evitare di arrecare un danno patrimoniale grave e certo all'Ente oltre che obbligo di Legge investire nelle politiche del risparmio energetico;

per quanto sopra esposto,

## DETERMINA

- 1) **Approvare** lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente che regola i rapporti tra il Professionista e l'Amministrazione Comunale.
- 2) **Affidare** all'Ing. Ferdinando Aronica, nato il 17/04/1966 a Canicatti (AG), con studio in Corso Unità d'Italia n. 27, 93017 San Cataldo (CL), Codice Fiscale RNCFDN66D17B6020 - P.Iva 02116210846, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta al n. 1400 – pec [ferdinando.aronica@ingpec.eu](mailto:ferdinando.aronica@ingpec.eu), la redazione del documento di diagnosi energetica degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici comunali (municipio, edificio scolastico e centro diurno per anziani), per l'importo complessivo di € 3.999,38, di cui € 126,08 per oneri previdenziali ed € 721,20 per IVA pari al 22%
- 3) **Impegnare** la somma di € 3.999,38 al capitolo 2386.4 del bilancio, ove trova copertura finanziaria.
- 4) **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.
- 5) **Pubblicare** copia della presente nel sito ufficiale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA  
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI  
(Ing. Giuseppa Castiglia)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


(Art. 151, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – decreto legislativo 18.08.2000, n. 267).

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	DISPONIBILITA'
2386/4	166/2018	4000,00	3.999,38	0,62

Gratteri, li

9/7/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri [www.comune.gratteri.pa.it](http://www.comune.gratteri.pa.it) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO